




CONSORZIO DEL TICINO

TRAVERSA DELLA MIORINA
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI RITENUTA

INTERVENTO SU CAMPATE 3 E 4 IN SPONDA DESTRA TICINO

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO



PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ SPECIALISTICHE, STRUTTURE
PROVVISIONALI E CANTIERIZZAZIONE

MAJONE & PARTNERS
ENGINEERING

DOTT. ING. DENIS CERLINI
DOTT. ING. NICOLA PESSARELLI
DOTT. ING. BEATRICE MAJONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
DORIANA BELLANI

CARPENTERIE



DOTT. ING. STEFANO BARBARESI
DOTT. ING. FRANCESCO BARBARESI

VIA DEL MONACO, 3 - 61121 PESARO (PU)
TEL. 0721403695 - FAX 072140895
EMAIL: bbprogetti.barbaresi@gmail.com
P.I. 02304940410

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

M I C R O N

DOTT. ING. MASSIMO MARSILI
via Brescia n.2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 335.67.63.018
E-Mail: massimo.marsili@studiomicon.it

ASPETTI IDRAULICI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI



DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI

DATA:

REV.1 LUGLIO 2021

SCALA:

TAVOLA:

MAG 2021

REV.2

REV.3

FILE:

SCO 42

La presente tavola è tutelata dai diritti di copyright. Artt. 1151-2-3 C.C.

CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTO

Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 3 e 4 in sponda destra Ticino.

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG)	
CUP	
Contratto	A corpo
Lavori a base d'asta	€ 2.521.011,67
Oneri della Sicurezza	€ 39.078,29
TOTALE APPALTO	€ 2.560.089,96
IMPORTO CONTRATTUALE	

Il Responsabile del Procedimento
Doriana Bellani

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ avanti a me _____ delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta nomina del _____ Prot. n. _____ del _____, sono comparsi:

- DORIANA BELLANI Direttore del Consorzio del Ticino, in rappresentanza del Consorzio ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con sede in Corso di Porta Nuova n. 18, 20121 – Milano, C.F. 80130230156, di seguito denominato anche "Committente" o "Stazione Appaltante"
- _____, legale rappresentante della Società _____, con sede in Via _____, C.F. _____, di seguito denominata "Appaltatore";

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente contratto in forma Pubblico – Amministrativa.

PREMESSO

- Che con Deputazione Amministrativa di A.I.E.S. del 16/04/2021 e con deliberazione di CdA del Consorzio del Ticino n. 221\ del 30/03/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra i due enti per lo svolgimento da parte di A.I.E.S. di attività di committenza ausiliarie relative al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 50/2016;
- Che con determinazione n. ____ del _____ il Responsabile del Procedimento ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che in data _____ è stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore ____ del giorno _____, sono pervenute a mezzo piattaforma Sintel le offerte di n. ____ operatori economici;
- Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione n. _____, del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società _____, per un importo dei lavori pari a € _____, oltre a € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- Che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 è stato verificato positivamente;
- Che l'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento hanno dato atto nel verbale

sottoscritto in data _____, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Consorzio del Ticino, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione delle "Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca - campate 3 e 4 in sponda destra Ticino", secondo le previsioni e le modalità tecniche contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara, che qui si intende integralmente richiamato, e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: .

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. _____ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, derivante da quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
 - a. € _____ per lavori;
 - b. €. 39.078,29 per oneri della sicurezza;
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.
4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 salvo ove indicato diversamente per le voci di cui la contabilizzazione sarà "A MISURA" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016. Per tutte le opere considerate a corpo non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Il progetto esecutivo riconduce l'intero ammontare dei lavori alla categoria OG5, classifica IV.

Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso presso _____, filiale di _____, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: _____, C.F. _____.

Art. 6 - Termini di esecuzione – penale

1. I lavori decorreranno dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna da parte del legale rappresentante dell'impresa e del Committente;
2. Ai sensi dell'art.15 del C.S.A., a cui si rimanda per una specifica completa sull'argomento, il periodo contrattuale per dare completato l'appalto risulta suddiviso in due fasi:
 1. Fase relativa alla produzione dei nuovi manufatti di carpenteria da sostituire;
 2. Fase relativa ai lavori in alveo di messa in asciutta e manutenzione delle ventole.

Il tempo per dare completamente ultimate le parti di carpenteria da sostituire, che deve concludersi obbligatoriamente entro giugno dell'anno successivo all'anno in cui è avvenuta la relativa consegna, varia da 258 a 288 giorni, a seconda della data della consegna.

Il tempo per dare ultimati i lavori in alveo è fissato in 270 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della relativa consegna del cantiere.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà risultare superiore al 10,00% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla Stazione Appaltante.
8. La Penale di cui al presente articolo verrà determinata con riferimento al cronoprogramma esecutivo dell'Impresa che non potrà eccedere i tempi previsti dal Progetto Esecutivo.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione

del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione:

- delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- dello stato di avanzamento dei lavori;
- delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
- delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
- della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori, sorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative ed al progetto esecutivo posto a base di gara, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Qualora richiesta, il Consorzio provvederà a corrispondere all'Appaltatore, previa consegna di polizza fidejussoria di pari valore, un'anticipazione sul corrispettivo totale del presente contratto pari al 20,00%, che verrà recuperato progressivamente nei successivi SAL.
2. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale ferma restando la trattenuta di cui all'art. 30, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016, che verrà liquidata contestualmente al saldo finale.
3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di valore pari alla rata stessa e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, di importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti.
2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Consorzio del Ticino può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Eccezioni e riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all'Appaltatore.

5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 13 - Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 – Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo, emesso dal collaudatore entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 15 - Modalità di risoluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al foro di Milano.

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC o raccomandata a/r, indirizzata al Responsabile del Procedimento, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:
 - l'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - la Committenza venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
 - l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
 - l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 17 - Obblighi dell'Appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:
 - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative;
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;
 - c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 18 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la

Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.
8. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici con ribasso non superiore al 20,00%; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per un importo pari al _____ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha presentato apposita polizza CAR, avente i seguenti massimali: Sezione A - Parte 1: uguale all'importo contrattuale - Parte 2: € _____ - Parte 3: € _____ Sezione B: € 500.000,00, n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 5.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con

controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico del Consorzio del Ticino.

Art. 23 - Trattamento dei dati

1. Il Consorzio provvede al trattamento dei dati personali tramite la ditta Labor Project di Cantù, a cui ha affidato il servizio di Responsabile della protezione dei dati con determina dirigenziale n° 5 del 20.2.2020.

Art. 24 - obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente

1. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del modello di organizzazione e di gestione vigente al Consorzio del Ticino e del codice di comportamento adottato e approvato dal C.d.A del Consorzio con delibera del 18.6.2019.

Richiesto, lo Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. ___ pagine, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo

sottoscrivono digitalmente come segue:

CONSORZIO DEL TICINO

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE
